

Termine di referendum: 29 settembre 1975

**Legge federale
sul servizio delle poste
Modificazione del 20 giugno 1975**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1974 ¹⁾,

decreta:

I

La legge federale del 2 ottobre 1924 ²⁾ sul servizio delle poste è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1

¹ La tassa d'affrancazione di una lettera fino a 250 g ascende a:

40 centesimi per gli invii in forma di lettera il cui formato non supera 250×176 mm,

70 centesimi per gli invii in forma di lettera, di cui la lunghezza supera 250 mm o la larghezza 176 mm,

70 centesimi per gli invii aventi una forma diversa da quella di una lettera.

Art. 13 cpv. 1

¹ La tassa d'affrancazione di una cartolina postale ascende a 40 centesimi.

¹⁾ FF 1974 II 1394

²⁾ RS 783.0

Art. 15 cpv. 1 e 3

¹ La tassa dei campioni di merci indirizzati è la seguente:

	Fino al formato di 250×176 mm in forma di lettera o di cartolina	Fino al formato di 353×250 mm in forma di lettera	Se la lunghezza supera 353 mm o la larghezza 250 mm, in forma di lettera	In forma diversa da quella delle lettere o delle cartoline
fino a 50 g	ct. 20	ct. 35	ct. 50	ct. 50
oltre 50 fino a 250 g	35	50	70	70
oltre 250 fino a 500 g	70	70	100	100

³ Abrogato.

Art. 17 cpv. 1

¹ La tassa delle stampe indirizzate (ordinarie) è la seguente:

	Fino al formato di 250×176 mm in forma di lettera o di cartolina	Fino al formato di 353×250 mm in forma di lettera	Se la lunghezza supera 353 mm o la larghezza 250 mm, in forma di lettera	In forma diversa da quella delle lettere o delle cartoline
fino a 50 g	ct. 20	ct. 35	ct. 50	ct. 50
oltre 50 fino a 250 g	35	50	70	70
oltre 250 fino a 500 g	70	70	100	100

Art. 17 bis

Abrogato

Art. 19

7. Invii
senza
indirizzo

¹ La tassa degli invii aperti senza indirizzo, impostati per il recapito generale nell'interno della circoscrizione di distribuzione di un ufficio postale, è la seguente:

- a. per le stampe
 fino a 50 g 7 centesimi
 oltre 50 g fino a 100 g 12 centesimi
- b. per altri oggetti
 fino a 50 g 12 centesimi
 oltre 50 g fino a 100 g 18 centesimi.

² Per siffatti invii fino a 50 g, la tassa è di 5 centesimi:

- a. se trattasi di stampe e di altri oggetti per collette di istituzioni nazionali o cantonali di pubblica utilità;
- b. se trattasi di stampe di partiti nazionali, cantonali o comunali.

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

³ Gli invii senza indirizzo di più di 100 g e quelli la cui lunghezza supera 250 mm, la cui larghezza 180 mm o il cui spessore 10 mm non sono trasportati.

Art. 20 cpv. 1 e 5

8. Giornali
e periodici
in abbonamento

¹ La tassa di un giornale o di un periodico in abbonamento è la seguente:

	Negli anni	
	1976/1977	dal 1978
	ct.	ct.
fino a 50 g		
per una tiratura fino a 20 000 esemplari	2	2,5
per una tiratura oltre 20 000 esemplari	3	4,5
oltre 50 g fino a 75 g		
per una tiratura fino a 20 000 esemplari	3	4
per una tiratura oltre 20 000 esemplari	4	5,5
oltre 75 g fino a 100 g	5,5	7
oltre 100 g fino a 150 g	7,5	9,5
oltre 150 g fino a 200 g	9,5	12
oltre 200 g fino a 250 g	11,5	14
oltre 250 g fino a 300 g	22	22
oltre 300 g fino a 400 g	27	27
oltre 400 g fino a 500 g	33	33

⁵ Ai giornali e ai periodici in abbonamento possono essere aggiunti supplementi che non sono parte integrante dei singoli numeri o non sono compresi nell'abbonamento, a condizione che vi si prestino quanto a forma, dimensioni e condizionamento. La tassa dei supplementi ai giornali è la seguente:

- a. per le stampe
 fino a 50 g 7 centesimi
 oltre 50 g fino a 100 g 12 centesimi
- b. per altri oggetti
 fino a 50 g 12 centesimi.

Art. 23 cpv. 1 e 3

¹ La tassa di un pacco postale è la seguente:

tassa di base	50 centesimi
inoltre, per ogni kg o frazione di kg	50 centesimi.

A richiesta del mittente, i pacchi postali sono iscritti. Per i pacchi iscritti la tassa di base ascende a franchi 1.50.

³ Un'indennità è concessa al mittente:

- a. per i pacchi postali affrancati in contanti, che sono impostati il mattino o, a richiesta dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, in un altro momento favorevole dal punto di vista del traffico o dell'esercizio;
- b. per il lavoro preliminare fornito oltre i limiti normali, in occasione dell'impostazione di pacchi postali affrancati in contanti.

Art. 30 cpv. 1

¹ Per un invio gravato di rimborso si deve pagare, oltre la tassa di trasporto, la seguente tassa:

fino a 100 fr.	fr. 3.50
oltre 100 fr. fino a 500 fr.	fr. 4.50
oltre 500 fr. fino a 1000 fr.	fr. 6.—
per ogni 1000 fr. o frazione di 1000 fr.	
in più	fr. 3.— in più.

Art. 32 cpv. 1

¹ I vaglia postali sono soggetti alle seguenti tasse:

fino a 100 fr.	fr. 3.—
------------------------	---------

oltre 100 fr. fino a 500 fr.	fr. 3.50
oltre 500 fr. fino a 1000 fr.	fr. 4.—
per ogni 1000 fr. o frazione di 1000 fr.	
in più	fr. 1.— in più.

Art. 34 cpv. 1 lett. a e b

<i>a. Per un versamento:</i>	
fino a 20 fr.	30 centesimi
oltre 20 fr. fino a 100 fr.	40 centesimi
oltre 100 fr. fino a 500 fr.	70 centesimi
oltre 500 fr. fino a 1000 fr.	100 centesimi
per ogni 1000 fr. o frazione di 1000	
fr. in più	30 centesimi in più
<i>b. Per un mandato di pagamento:</i>	
fino a 100 fr.	fr. 2.—
oltre 100 fr. fino a 500 fr.	fr. 2.50
oltre 500 fr. fino a 1000 fr.	fr. 3.—
per ogni 1000 fr. o frazione di 1000	
fr. in più	fr. —.50 in più

Art. 45 cpv. 1

¹ In tutti i casi in cui la legge non stabilisca altrimenti, tutte le azioni per risarcimento di danni nel servizio postale contro l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi si prescrivono entro il termine di due anni.

Art. 51 cpv. 2

² In caso di perdita di un pacco postale iscritto, l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi rimborsa il valore comprovato della merce perduta, ma al massimo

300 franchi per un pacco fino a 1 kg

400 franchi per un pacco di oltre 1 kg fino a 2 kg

500 franchi per un pacco di oltre 2 kg fino a 3 kg

50 franchi per ogni ulteriore kg o frazione di kg.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1^o gennaio 1976.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 20 giugno 1975

Il presidente, **Oechslin**

Il segretario, **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 20 giugno 1975

Il presidente, **Simon Kohler**

Il segretario, **Koehler**

Data di pubblicazione: 30 giugno 1975

Termine di referendum: 29 settembre 1975

Legge federale sul servizio delle poste Modificazione del 20 giugno

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1975
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	25
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.06.1975
Date	
Data	
Seite	182-187
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 594

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.